PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. Premessa e finalità

L'Istituto San Leone Magno, scuola cattolica, pubblica e paritaria, si impegna a garantire un ambiente educativo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ogni persona. Sono incompatibili con i principi dell'Istituto gli atti di intimidazione, la violenza, la discriminazione, l'intolleranza, l'umiliazione, l'esclusione e ogni comportamento che comprometta la libera partecipazione alla vita scolastica.

Il Protocollo:

- definisce i criteri per riconoscere bullismo e cyberbullismo;
- stabilisce azioni permanenti di prevenzione rivolte a tutti gli ordini di scuola;
- individua responsabilità, canali di segnalazione e tempi di presa in carico;
- assicura tutela alla persona offesa e interventi educativi, riparativi e disciplinari nei confronti di chi agisce comportamenti lesivi;
- promuove la collaborazione tra scuola, famiglia, servizi territoriali e istituzioni competenti;
- prevede il monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

Il Protocollo integra il Regolamento dell'Istituto, il Patto di corresponsabilità educativa, il PTOF, l'E-Policy e il Protocollo "Per il Bene dei Minori". In caso di contrasto prevalgono la legge e gli atti regolamentari vigenti.

2. Ambito di applicazione, unitarietà dell'Istituto e coordinamento

Il presente Protocollo è adottato dall'Istituto Paritario San Leone Magno quale documento unitario di indirizzo, prevenzione, protezione e gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Esso si applica, con gli adattamenti pedagogici, organizzativi e procedurali connessi all'età evolutiva delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, a tutti gli ordini di scuola dell'Istituto: Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Liceo scientifico e Lideo delle Scienze Umane opzione economico-sociale.

Le disposizioni del presente Protocollo sono pertanto assunte e ritenute valide per l'intera comunità educante dell'Istituto, costituita dalle alunne e dagli alunni, dalle studentesse e dagli studenti, dalle famiglie, dal personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché da ogni altro soggetto che operi stabilmente nell'ambito delle attività scolastiche ed educative.

L'attuazione del Protocollo è assicurata dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, nell'ambito delle attribuzioni connesse al proprio incarico, in raccordo e in concerto con i

Coordinatori degli altri settori dell'Istituto, con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, con il Team antibullismo/Team per l'emergenza e con le ulteriori figure professionali eventualmente coinvolte.

Le azioni di prevenzione, segnalazione, valutazione, intervento e monitoraggio sono realizzate in modo unitario e coerente nei diversi ordini di scuola, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, delle funzioni attribuite alle diverse figure di sistema, delle disposizioni normative vigenti e delle direttive dell'Ente gestore.

L'Ente gestore assicura, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, l'indirizzo generale, il sostegno organizzativo e le risorse necessarie alla piena attuazione del presente Protocollo, in coerenza con il Progetto educativo dell'Istituto, il PTOF, il Regolamento d'Istituto, il Patto di corresponsabilità educativa, l'E-Policy e il Protocollo "Per il Bene dei Minori".

3. Riferimenti normativi e documentali

Il Protocollo è adottato nel rispetto, per quanto applicabile:

- della Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 34;
- della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sull'autonomia scolastica;
- della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo;
- della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica;
- della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, attuativo della delega di cui alla legge n. 70/2024;
- del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- delle Linee di orientamento ministeriali vigenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- del Regolamento dell'Istituto San Leone Magno, approvato il 5 giugno 2024;
- del PTOF, del Patto di corresponsabilità educativa, dell'E-Policy e del Protocollo "Per il Bene dei Minori".

Il testo del Protocollo dovrà essere aggiornato in caso di successive modifiche normative.

4. Definizioni

4.1. Bullismo

Per bullismo si intende una condotta aggressiva, intenzionale e lesiva, caratterizzata normalmente da ripetizione nel tempo e da una relazione squilibrata di potere tra chi agisce e chi subisce. La valutazione deve comunque considerare il contesto, l'età e il livello di

sviluppo dei minori: anche un singolo episodio particolarmente grave può richiedere un intervento immediato.

Gli elementi da approfondire sono:

1. intenzionalità o consapevolezza della condotta;
2. squilibrio di forza, potere, popolarità, ruolo o vulnerabilità;
3. ripetizione o rischio concreto di reiterazione;
4. sofferenza, isolamento, paura o pregiudizio arrecato alla persona offesa;
5. ruolo degli spettatori, dei sostenitori e dei possibili difensori;
6. contesto nel quale il fatto si verifica, anche fuori dalla scuola quando produce effetti sulla vita scolastica.

Il bullismo può essere:

- **fisico:** aggressioni, minacce, danneggiamenti, sottrazione o distruzione di oggetti;
- **verbale:** insulti, derisioni, umiliazioni, minacce, soprannomi offensivi, voci e accuse infondate;
- **relazionale/sociale:** esclusione, isolamento, manipolazione delle amicizie, diffusione di pettegolezzi;
- **discriminatorio:** condotte motivate, tra l'altro, da origine, lingua, cultura, religione, genere, disabilità, condizioni personali o familiari;
- **psicologico:** intimidazione, ricatto, controllo, svalutazione sistematica e pressione sul gruppo.

4.2. Cyberbullismo

Il cyberbullismo comprende le condotte realizzate per via telematica a danno di minorenni, quali pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali, nonché la diffusione online di contenuti finalizzati a isolare, attaccare o mettere in ridicolo un minore o la sua famiglia.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

- messaggi ostili o provocatori e attacchi nei gruppi online;
- molestie ripetute e persecuzioni digitali;
- diffusione di contenuti falsi o denigratori;
- uso abusivo dell'identità o degli account altrui;
- diffusione di informazioni private o immagini senza consenso;
- esclusione intenzionale da gruppi, chat o giochi online;
- condivisione o minaccia di diffusione di immagini intime o sessualmente esplicite;
- creazione di profili falsi, meme, video o contenuti umilianti.

La scuola interviene anche quando la condotta è avvenuta fuori dall'orario o dagli spazi scolastici, se incide sulla sicurezza, sul benessere o sulle relazioni della comunità scolastica.

5. Principi di intervento

Ogni intervento è fondato sui seguenti principi:

- **tempestività:** ogni segnalazione viene ascoltata e presa in carico senza sottovalutazioni;
- **protezione:** la priorità è interrompere la sofferenza e prevenire ulteriori danni;
- **imparzialità:** si raccolgono informazioni verificabili senza anticipare giudizi;
- **riservatezza:** le informazioni sono condivise solo con chi deve conoscerle per ragioni istituzionali e di tutela;
- **proporzionalità:** l'intervento è adeguato all'età, alla gravità, alla reiterazione e al contesto;
- **responsabilizzazione:** la risposta educativa mira alla consapevolezza, alla riparazione e al reinserimento responsabile nella comunità;
- **inclusione:** si tutelano anche gli alunni con disabilità, BES, fragilità emotive, svantaggi linguistici o altre vulnerabilità;
- **alleanza educativa:** scuola e famiglia collaborano nel rispetto dei ruoli;
- **continuità:** l'azione prosegue con monitoraggio e verifica.

6. Organizzazione e responsabilità

6.1. Coordinamento dell'attuazione del Protocollo

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dall'Ente gestore e in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, assicura l'unitaria attuazione del presente Protocollo.

A tale fine opera in costante raccordo con i Coordinatori dei diversi settori dell'Istituto — Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado e Liceo scientifico — favorendo l'uniformità delle procedure, la circolazione delle informazioni strettamente necessarie, la tempestività degli interventi e il rispetto delle specificità di ogni ordine di scuola.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche promuove, convoca o coordina, secondo l'assetto organizzativo definito dall'Istituto, il Referente antibullismo e cyberbullismo e il Team antibullismo/Team per l'emergenza, garantendo il necessario raccordo con l'Ente gestore e con gli organi competenti.

Restano ferme le prerogative dell'Ente gestore in ordine all'indirizzo educativo generale, all'organizzazione dell'Istituto, alla gestione delle risorse e all'adozione delle direttive interne.

6.2. Referente antibullismo e cyberbullismo

Il Referente, individuato annualmente, coordina le azioni di prevenzione, riceve le segnalazioni, supporta la raccolta dei dati, convoca il Team per l'emergenza, collabora con i coordinatori di settore e cura il monitoraggio. Il nominativo, il recapito istituzionale e le modalità di contatto sono pubblicati sul sito e comunicati alle famiglie.

6.3. Team antibullismo / Team per l'emergenza

Il Team è costituito, in relazione al caso, da: Coordinatore, Referente, tutor, docente prevalente, eventuale docente per l'inclusione, psicologo scolastico o altra figura competente, e altri professionisti autorizzati. Nei casi di cyberbullismo è coinvolto l'animatore digitale. Il Team:

- approfondisce la segnalazione;
- valuta gravità, ruoli, sofferenza e rischio di reiterazione;
- definisce il piano di intervento;
- individua le misure di protezione;
- verifica gli esiti e documenta il percorso.

6.4. Personale docente e non docente

Tutto il personale ha il dovere di vigilare, intervenire in sicurezza, interrompere condotte lesive, ascoltare senza colpevolizzare e trasmettere tempestivamente la segnalazione al Dirigente, al Coordinatore o al Referente. Il personale ATA e gli educatori concorrono all'osservazione degli spazi e dei momenti meno strutturati, come ingresso, uscita, ricreazione, mensa, trasporto, attività sportive e uscite didattiche.

6.5. Famiglie

Le famiglie collaborano con la scuola, segnalano tempestivamente i fatti, partecipano agli incontri, sostengono le misure educative e rispettano la riservatezza. Evitano iniziative dirette di confronto o ritorsione con altri minori o famiglie, che potrebbero aggravare la situazione.

6.6. Studentesse e studenti

Gli studenti sono chiamati a rispettare la dignità altrui, non sostenere o rilanciare condotte offensive, conservare le evidenze digitali senza diffonderle, segnalare agli adulti di riferimento e sostenere la persona isolata o vittima. Nei gradi superiori possono contribuire ad azioni di peer education, senza sostituirsi agli adulti nella gestione dei casi.

7. Prevenzione a livello di Istituto

L'Istituto realizza un programma permanente, non limitato a iniziative occasionali, che comprende:

- formazione annuale del personale sui segnali di rischio, sull'ascolto e sulla gestione dei casi;
- informazione alle famiglie e aggiornamento del sito con referenti e canali di segnalazione;
- educazione alle relazioni, all'empatia, alla comunicazione non ostile e alla gestione dei conflitti;

- educazione civica, cittadinanza digitale, privacy, reputazione online e uso responsabile dei dispositivi;
- vigilanza sistematica degli spazi e dei tempi maggiormente esposti;
- promozione dello sportello di ascolto e dei servizi di supporto psicologico secondo le procedure dell'Istituto;
- questionari anonimi e altri strumenti di monitoraggio, nel rispetto della privacy;
- collaborazione con famiglie, servizi, Polizia postale, Forze dell'ordine e realtà educative del territorio;
- raccordo con PTOF, E-Policy, Patto di corresponsabilità e Protocollo "Per il Bene dei Minori".

L'Istituto aderisce alla Giornata del rispetto, istituita dalla legge 17 maggio 2024, n. 70 e celebrata il 20 gennaio di ogni anno, promuovendo attività differenziate per età e ordine di scuola sul rispetto reciproco, la non violenza, l'inclusione, la cittadinanza digitale e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

8. Prevenzione differenziata per ordine di scuola

8.1. Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia non si applica automaticamente l'etichetta di "bullo" o "vittima". I comportamenti vengono letti in relazione allo sviluppo, alle competenze emotive, alla capacità di autoregolazione e al contesto.
Azioni prioritarie:

- osservazione sistematica delle dinamiche di gioco e relazione;
- insegnamento esplicito delle emozioni, dell'attesa, della condivisione e della richiesta di aiuto;
- uso di storie, giochi simbolici, circle time e attività cooperative;
- insegnamento di formule semplici: "stop", "non mi piace", "aiutami";
- comunicazione tempestiva con la famiglia in caso di condotte persistenti o lesive;
- raccordo con il Protocollo "Per il Bene dei Minori" quando emergano indicatori di maltrattamento, abuso o grave trascuratezza.

8.2. Scuola primaria

Azioni prioritarie:

- costruzione partecipata di poche regole positive e comprensibili;
- osservazione di ricreazione, mensa, spostamenti e attività di gruppo;
- educazione alla cooperazione, all'inclusione e alla difesa non violenta del compagno;
- alfabetizzazione digitale graduale e uso guidato delle piattaforme;
- coinvolgimento della famiglia già ai primi segnali di esclusione o prevaricazione;
- interventi riparativi proporzionati all'età, come scuse guidate, restituzione, collaborazione e ricostruzione della fiducia.

8.3. Scuola secondaria di I grado

Azioni prioritarie:

- percorsi su identità, appartenenza, pressione dei pari e gestione dei conflitti;
- educazione alla cittadinanza digitale, privacy, immagini, account, gruppi e chat;
- analisi di situazioni simulate, video, narrativa e testimonianze;
- valorizzazione degli spettatori come soggetti responsabili e potenziali difensori;
- attenzione a esclusioni online, profili falsi, immagini umilianti e linguaggio d'odio;
- coinvolgimento sistematico di famiglia, coordinatore, Team e psicologo quando il comportamento è reiterato o grave.

8.4. Licei

Azioni prioritarie:

- responsabilizzazione degli studenti nella vita comunitaria e nella cittadinanza digitale;
- approfondimento di aspetti giuridici, etici, psicologici e sociali del fenomeno;
- formazione dei rappresentanti e attività di peer education supervisionata;
- promozione di campagne interne, sportelli e procedure di segnalazione accessibili;
- attenzione a sexting, diffusione non consensuale di immagini intime, doxxing, impersonificazione, molestie nei gruppi e condotte discriminatorie;
- raccordo con orientamento, educazione civica, PCTO quando pertinente e iniziative del PTOF.

9. Segnalazione

9.1. Chi può segnalare

Può segnalare chiunque: la persona offesa, un compagno, un genitore, un docente, un educatore, un componente del personale ATA o qualsiasi testimone.

9.2. A chi segnalare

La segnalazione può essere rivolta:

- al Dirigente scolastico o al Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- al Referente antibullismo/cyberbullismo;
- al docente prevalente, al coordinatore di classe o al coordinatore di settore;
- al personale ATA, che trasmette immediatamente la segnalazione;
- attraverso il canale scritto o digitale istituzionale che sarà indicato annualmente dalla scuola.

Per l'istituzione dei recapiti definitivi si inseriscano: **nome e ruolo del Referente, indirizzo e-mail istituzionale, eventuale modulo online, ubicazione della cassetta di segnalazione e tempi di risposta**.

9.3. Regole per la segnalazione digitale

La persona interessata è invitata a:

- non rispondere alle provocazioni;
- non cancellare messaggi, profili, URL, date e orari;

- conservare screenshot e altri elementi utili, senza inoltrarli a terzi;
- non pubblicare il materiale per "smascherare" l'autore;
- chiedere subito l'aiuto di un adulto.

La scuola tratta le evidenze nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla protezione dei dati. In materia di cyberbullismo, il minore ultraquattordicenne o chi esercita la responsabilità genitoriale può chiedere al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma la rimozione, l'oscuramento o il blocco dei contenuti; in caso di mancato riscontro sono disponibili le procedure del Garante per la protezione dei dati personali.

10. Procedura di gestione del caso

La procedura si articola in quattro fasi.

Fase 1 – Prima segnalazione

Scopo: attivare attenzione, protezione e valutazione.

1. Chi riceve la segnalazione ascolta, rassicura e registra i dati essenziali.
2. Si verifica immediatamente se sussistono pericolo attuale, lesioni, minacce, autolesionismo, diffusione di immagini intime o altri elementi di urgenza.
3. La segnalazione viene trasmessa al Coordinatore e al Referente senza ritardi.
4. Si adottano misure provvisorie di protezione, evitando il confronto diretto tra persona offesa e presunto autore.

Fase 2 – Valutazione approfondita

Il Team per l'emergenza svolge colloqui separati e raccoglie informazioni da segnalante, persona offesa, testimoni, docenti, genitori e presunto autore, secondo modalità adeguate all'età e al caso.

La valutazione considera:

- evento, luogo, strumenti, frequenza e durata;
- persone coinvolte e ruoli;
- intenzionalità, squilibrio e reiterazione;
- sofferenza e rischio per la persona offesa;
- atteggiamento del gruppo e ruolo degli spettatori;
- vulnerabilità, disabilità, BES e altri fattori di rischio;
- collaborazione della famiglia e risorse disponibili;
- eventuale rilevanza civile, penale o amministrativa.

Fase 3 – Decisione e piano di intervento

Il Team assegna una priorità orientativa:

Livello	Situazione	Risposta prevalente
Codice verde	Rischio contenuto o episodio non sistematico, senza elevata sofferenza, da verificare	Monitoraggio, intervento educativo in classe/sezione, supporto alla persona offesa

Codice giallo	Condotte sistematiche, sofferenza significativa o dinamiche di gruppo consolidate	Intervento strutturato individuale e di gruppo, coinvolgimento della famiglia, supporto psicologico e monitoraggio ravvicinato
Codice rosso	Urgenza, grave minaccia, violenza, rischio per l'incolumità, diffusione di immagini intime o possibile reato	Protezione immediata, famiglia, Dirigente, servizi e autorità competenti; intervento individuale intensivo e di rete

Il codice non costituisce qualificazione giuridica del fatto e può essere modificato nel corso della valutazione.

Fase 4 – Monitoraggio
Il monitoraggio consiste nell'osservazione sistematica delle relazioni e dei comportamenti dopo l'intervento. Il Team stabilisce date di verifica con persona offesa, famiglia, classe/sezione, docenti e presunto autore.
Si verifica:

- cessazione delle condotte lesive;
- sicurezza e benessere della persona offesa;
- modifica delle dinamiche del gruppo;
- responsabilizzazione e cambiamento del comportamento dell'autore;
- efficacia delle misure educative, riparative e disciplinari;
- necessità di proroga, revisione o attivazione della rete territoriale.

11. Interventi

11.1. Con la persona offesa

- ascolto riservato e validazione dell'esperienza;
- misure immediate di protezione e vigilanza;
- coinvolgimento tempestivo della famiglia;
- individuazione di adulti e compagni di riferimento;
- supporto psicologico, se disponibile e appropriato;
- sostegno alla partecipazione scolastica e alle relazioni;
- verifica periodica del benessere senza colpevolizzazione.

11.2. Con chi ha agito la condotta

- colloquio individuale e ricostruzione oggettiva dei fatti;
- comunicazione chiara dell'inaccettabilità della condotta;
- coinvolgimento tempestivo della famiglia;
- intervento educativo e rieducativo;
- eventuale percorso psicologico o di rete;
- responsabilizzazione e azioni riparative proporzionate;
- applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento, nel rispetto del procedimento e del diritto di difesa.

La sanzione non deve essere meramente espulsiva: deve tendere, quando possibile, alla responsabilizzazione, alla riparazione del danno e al reinserimento nella comunità, senza mai comprimere la tutela della persona offesa.

11.3. Con la classe o il gruppo

- intervento educativo senza esporre o identificare la persona offesa;
- condanna chiara delle condotte di sopraffazione;
- lavoro su empatia, coraggio, solidarietà e responsabilità degli spettatori;
- rafforzamento delle competenze sociali e cooperative;
- sostegno ai docenti e alle famiglie;
- monitoraggio del clima di classe.

12. Casi di cyberbullismo e possibili reati

Quando il fatto non presenta, sulla base delle informazioni disponibili, elementi di reato, la scuola informa le famiglie e attiva interventi educativi, di protezione e di gestione digitale.
Quando emergono elementi di possibile reato o un rischio concreto per l'incolumità, la scuola:

- protegge immediatamente il minore;
- informa il Coordinatore e la famiglia, salvo diverse esigenze di tutela;
- conserva le evidenze nel rispetto della privacy;
- valuta il coinvolgimento della Polizia postale, delle Forze dell'ordine, dei servizi sociali o sanitari e di altri soggetti competenti;
- applica le misure disciplinari previste dal Regolamento;
- evita indagini autonome che possano compromettere prove o tutela dei minori.

La procedura scolastica non sostituisce gli obblighi di legge né l'eventuale denuncia o segnalazione alle autorità competenti.

13. Sanzioni e misure educative

Le sanzioni sono applicate esclusivamente secondo il Regolamento dell'Istituto, con riferimento alle disposizioni su infrazioni disciplinari, organi competenti, procedimento, applicazione, impugnazione e Comitato di garanzia.
Costituiscono elementi aggravanti, da valutare nel procedimento:

- violenza fisica o minaccia grave;
- reiterazione e pianificazione;
- coinvolgimento di più persone;
- uso di strumenti digitali e ampia diffusione;
- falsificazione o furto d'identità;
- diffusione di immagini o dati personali senza consenso;
- condotte discriminatorie;
- ritorsioni dopo la segnalazione;
- approfittamento di disabilità o particolare vulnerabilità.

Le misure educative possono comprendere colloqui, percorsi di consapevolezza, attività riparative, restituzione o risarcimento secondo legge, compiti di responsabilità, lavoro

cooperativo e supporto specialistico. Nessuna misura deve trasformarsi in umiliazione pubblica o in esposizione della persona offesa.

14. Privacy e documentazione

La documentazione deve essere oggettiva, pertinente, essenziale e conservata secondo le regole dell'Istituto e del titolare del trattamento. Sono vietati la diffusione di nomi, immagini, screenshot o dettagli identificativi attraverso chat informali, social, bacheche o comunicazioni non autorizzate.
Il personale è tenuto al segreto d'ufficio e alla condivisione selettiva delle informazioni. La documentazione minima comprende:

- scheda di prima segnalazione;
- registro degli interventi e delle comunicazioni;
- verbali o note dei colloqui, con linguaggio descrittivo;
- valutazione del livello di rischio;
- piano di intervento;
- esiti del monitoraggio e decisione di chiusura o prosecuzione.

Il RPD dell'Istituto è coinvolto per gli aspetti di protezione dei dati e per la verifica delle informative e dei modelli.

15. Monitoraggio annuale del Protocollo

Entro la fine dell'anno scolastico il Referente presenta al Coordinatore e agli organi collegiali una relazione aggregata, priva di dati identificativi, contenente:

- attività formative realizzate;
- numero e tipologia delle segnalazioni;
- tempi medi di presa in carico;
- interventi attivati per ordine di scuola;
- esiti del monitoraggio;
- bisogni formativi e organizzativi;
- proposte di aggiornamento.

La relazione non deve consentire l'identificazione dei minori coinvolti.

16. Comunicazione alle famiglie e pubblicità

Il Protocollo è:

- pubblicato sul sito dell'Istituto;
- richiamato nel Patto di corresponsabilità;
- illustrato agli studenti con modalità adeguate all'età;
- presentato al personale all'inizio dell'anno scolastico;
- comunicato alle famiglie e reso disponibile in Segreteria;
- integrato con l'E-Policy e con le procedure per la tutela dei minori.

17. Approvazione, revisione e allegati

Il Protocollo è sottoposto all'approvazione del Collegio dei docenti per gli aspetti pedagogico-didattici e del Consiglio di Istituto per gli aspetti organizzativi e regolamentari, secondo le competenze previste dalla normativa e dagli atti dell'Istituto.
È riesaminato almeno annualmente o ogni volta che intervengano modifiche normative, organizzative o procedurali.

18. Validità del Protocollo

Il presente Protocollo, una volta approvato dagli organi competenti dell'Istituto, è assunto quale atto unitario dell'Istituto Paritario San Leone Magno e costituisce riferimento operativo per tutti i suoi settori: Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado e Liceo scientifico.

Esso è applicato nel rispetto delle direttive dell'Ente gestore, delle competenze attribuite al Coordinatore delle attività educative e didattiche, ai Coordinatori di settore e agli organi collegiali, nonché in coerenza con il PTOF, il Regolamento d'Istituto, il Patto di corresponsabilità educativa, l'E-Policy e gli altri protocolli interni vigenti.

Allegati

1. Scheda di prima segnalazione.
2. Scheda di valutazione approfondita.
3. Piano individuale di protezione e intervento.
4. Scheda di monitoraggio.